

**STATUTO DEL**  
**COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA - TRIESTE**

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE E FINALITÀ**

**Articolo 1**

1. Il Collegio Universitario per le scienze “Luciano Fonda” Trieste è stato originariamente costituito in Trieste il giorno 19 marzo 2001 con atto notarile tra i soggetti ivi indicati e risulta tuttora iscritto nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Trieste quale associazione riconosciuta.
2. I soci attuali del Collegio sono: l'Università degli Studi Di Trieste, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
3. A seguito delle sopravvenute modifiche normative il Collegio Universitario per le Scienze Luciano Fonda Trieste – ONLUS” assume la denominazione di

**COLLEGIO UNIVERSITARIO LUCIANO FONDA – TRIESTE**

di seguito nominato “Collegio”.

**Articolo 2**

1. Il Collegio si propone di promuovere l'eccellenza negli Studi, accogliendo giovani particolarmente meritevoli, da tutto il mondo, affinché possano compiere gli studi presso l'Università degli Studi di Trieste.
2. Il Collegio persegue le sue finalità ospitando gli allievi presso la propria sede, organizzando attività formative complementari e integrative di quelle curriculari, attività di orientamento e di tutorato. Il Collegio promuove la mobilità internazionale e sostiene con borse di studio gli allievi, in particolare quelli di non agiate condizioni economiche, e pone in essere ogni ulteriore azione utile a perseguire le proprie finalità.

**Articolo 3**

1. Il Collegio si articola in classi. Sono attivate le seguenti classi:
  - a) Classe Socio-Umanistica che comprende studenti dei corsi dell'Area delle Scienze Sociali Umanistiche dell'Università degli Studi di Trieste.
  - b) Classe Tecnico-Scientifica che comprende studenti dei corsi dell'Area Tecnologico-Scientifica e dell'Area Scienze della Vita e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste.
2. Potranno essere attivate nuove classi secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

**Articolo 4**

1. Il Collegio è autonomo e ha sede legale in Trieste.
2. Il Collegio, ove ve ne fosse la necessità, può aprire sedi secondarie.

**Articolo 5**

1. Possono essere soci del Collegio tutti coloro (enti giuridici e persone fisiche) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante. Tutti i soci hanno diritto di:
  - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  - c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi del Collegio.
4. I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi del Collegio e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
5. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

**Articolo 6**

La durata del Collegio è di trent'anni a partire dal 19 (diciannove) marzo 2001 (duemilauno) e così fino al 18 (diciotto) marzo 2031 (duemilatrentuno). Alla scadenza potrà essere rinnovato.

TITOLO II  
COMPITI ISTITUZIONALI

**Articolo 7**

1. L'ammissione al Collegio è aperta agli studenti di qualsiasi corso di Studi dell'Università degli Studi di Trieste.
2. L'ammissione al Collegio e la permanenza presso il Collegio avvengono per merito, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. Con cadenza annuale il Collegio emette i bandi di ammissione, con le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'ammissione al Collegio comporta l'obbligo di alloggiare presso la sede del Collegio.
5. Agli allievi del Collegio può essere corrisposta una borsa di studio, il cui importo e modalità di attribuzione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. La nomina degli ammessi e degli assegnatari delle borse spetta al Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 8**

1. Il Collegio organizza per gli allievi attività formative e stabilisce, con apposito regolamento, il numero di ore che ciascun allievo deve obbligatoriamente frequentare annualmente.
2. Il programma delle attività formative viene proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio svolge al proprio interno attività di orientamento al lavoro.

**Articolo 9**

1. Annualmente, il Collegio verifica per ciascun allievo la permanenza dei requisiti di merito stabiliti dal regolamento.
2. Il mancato rispetto da parte degli allievi dei requisiti di merito comporta l'esclusione dal Collegio che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
3. Agli allievi che si rendono protagonisti di atti di indisciplina possono essere comminate sanzioni fino all'esclusione dal Collegio, secondo quanto previsto dal codice etico e di comportamento del Collegio. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

TITOLO III  
ORGANI E RAPPRESENTANZA

**Articolo 10**

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di controllo.

**Articolo 11**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Collegio; è composta da tutti i soci e/o rappresentanti legali dei soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due terzi dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro degli associati. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci e i rappresentanti legali dei soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso per tutti i soci l'intervento per delega da conferirsi per iscritto a una persona fisica.
5. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - a) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
  - b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sulla quota associativa annua e su eventuali contributi straordinari dei soci;
  - f) delibera sulla esclusione dei soci;
  - g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Collegio;
  - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea eleggerà il proprio presidente a maggioranza dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

9. Le delibere di modifica dello Statuto e di esclusione di un socio richiedono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che:
  - a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto;
  - b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità del Collegio;
  - c) abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito.Il socio non ha diritto di voto nella deliberazione sulla sua esclusione.
11. Le delibere sullo scioglimento del Collegio e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
12. Tutte le delibere assembleari e i bilanci d'esercizio devono essere trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede del Collegio.

#### **Articolo 12**

1. Il Presidente:
  - a) è il rappresentante legale del Collegio;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci;
  - c) cura le esecuzioni delle delibere consiliari ed assembleari;
  - d) adotta le misure urgenti in materia di ordinaria amministrazione, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva;
  - e) presenta il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio;
  - f) sovrintende all'Amministrazione;
  - g) vigila sulle attività del Collegio e sulla congruenza delle stesse con le finalità ispiratrici del Collegio;
  - h) cura il coordinamento delle attività del Collegio con quelle dell'Università degli Studi di Trieste;
  - i) nomina un Vicepresidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza e/o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

#### **Articolo 13**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) secondo la determinazione dell'Assemblea, ivi incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche socie del Collegio ovvero indicate dai soci. Si applica l'art. 2382 del C.C.
2. Le cariche di membro del Comitato Scientifico e di membro dell'Organo di Controllo non sono compatibili con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi e il loro mandato si conclude alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio. Gli amministratori possono essere sostituiti per dimissioni o per altri motivi: la sostituzione ha validità per il tempo che ancora rimane a compimento del mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di ordinaria amministrazione e sottopone all'assemblea proposte in materia di straordinaria amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte all'anno per approvare la proposta di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio d'esercizio ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi, anche via posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
6. Le riunioni del Consiglio sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:
  - a) le variazioni di bilancio;
  - b) gli atti riguardanti il patrimonio e l'inventario;
  - c) i contratti da stipulare;
  - d) la proposta della quota associativa annua da sottoporre all'assemblea;
  - e) la proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
  - f) i regolamenti;
  - g) i bandi di ammissione al Collegio;
  - h) la nomina delle commissioni esaminatrici per l'ammissione al Collegio;
  - i) l'ammissione degli studenti e l'assegnazione delle borse;
  - j) l'esclusione dal Collegio degli allievi che non soddisfano i requisiti fissati dal regolamento;
  - k) i provvedimenti disciplinari.
9. Il Coordinatore del Comitato Scientifico può partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### **Articolo 14**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti, non inferiore a 9 (nove), di cui almeno due terzi costituito da professori ordinari e/o associati, definito dall'Assemblea dei Soci, scelti tra persone di elevato profilo scientifico e culturale. I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dall'Assemblea con maggioranza di almeno due terzi dei Soci.
2. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di componente l'Organo di Controllo non sono compatibili con quella di membro del Comitato Scientifico.
3. Il Presidente del Collegio può partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto.
4. Il Comitato elegge, tra i suoi membri, il Coordinatore (Direttore Scientifico) e i Coordinatori delle classi, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti in carica.
5. Il Comitato rimane in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati. Un consigliere può essere sostituito per dimissioni o per altri motivi: la sostituzione ha validità per il tempo che ancora rimane a compimento del mandato. L'Assemblea, per giustificati motivi, potrà revocare uno o più membri, indipendentemente dalla designazione di sostituti.
6. Il Comitato:
  - a) studia e promuove le iniziative formative e culturali del Collegio con particolare attenzione al profilo della interdisciplinarietà;
  - b) mantiene rapporti con i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste, le istituzioni e gli enti culturali del territorio;
  - c) elabora annualmente una proposta di Programma Formativo e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Ai fini della elaborazione del Programma Formativo il Comitato coinvolge, nelle forme individuate da un apposito regolamento, il Presidente del Collegio, gli allievi, o i loro rappresentanti;
  - d) formula pareri sulla organizzazione delle prove di ammissione e propone i membri delle commissioni esaminatrici;
  - e) monitora le carriere degli allievi e formula un parere sulla loro ammissione agli anni successivi al primo, ovvero sulla loro esclusione;
  - f) formula pareri sulla adozione di provvedimenti disciplinari.

#### **Articolo 15**

1. L'Organo di controllo è composto da un massimo di tre membri. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

- adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita la revisione legale dei conti;
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità del Collegio ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Articolo 16**

- 1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere di amministrazione e membro del Comitato Scientifico sono gratuite.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può proporre un compenso ai membri dell'organo di controllo.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle cariche.

TITOLO IV  
PATRIMONIO E GESTIONE

**Articolo 17**

1. Il Collegio non ha alcuno scopo di lucro.
2. Il suo patrimonio è costituito da:
  - a. beni mobili e immobili, da esso acquistati o pervenuti per atti di liberalità;
  - b. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari dei soci;
  - c. contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  - d. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, con la precisazione che l'eventuale attività commerciale potrà essere svolta solo in via ausiliaria e non prevalente e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e sarà separatamente contabilizzata.

**Articolo 18**

1. I soci corrispondono al Collegio una quota associativa annua il cui ammontare è determinato dall'assemblea dei Soci con delibera approvata all'unanimità da tutti i soci del Collegio.
2. Altri enti e privati possono erogare a favore del Collegio contributi, elargizioni e donazioni.

**Articolo 19**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio.
3. Il bilancio di previsione deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile successivo.
5. Il Collegio deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e agli associati.
6. Il bilancio d'esercizio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Collegio, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle altre attività ad essa connesse.

**Articolo 20**

1. Il Collegio non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Collegio stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Articolo 21**

1. La tenuta delle scritture contabili seguirà le disposizioni di legge per gli enti associativi non commerciali.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri contabili.



TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 22**

1. Il Collegio non si assume le obbligazioni degli associati né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte degli associati.
2. Gli associati non si assumono le obbligazioni del Collegio né lo rappresentano, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Collegio.
3. È esclusa ogni garanzia degli associati per le obbligazioni contratte dal Collegio; è parimenti esclusa ogni garanzia del Collegio per le obbligazioni contratte dagli associati.

**Articolo 23**

1. I servizi amministrativi, contabili e organizzativi del Collegio sono affidati alla Segreteria, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. All'interno del personale del Collegio viene individuato un responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative e culturali.
3. Per lo svolgimento delle sue attività il Collegio potrà anche avvalersi di lavoratori autonomi e collaboratori.
4. I compiti, l'organico e le modalità di selezione del personale e dei collaboratori sono fissati da un apposito Regolamento.

**Articolo 24**

1. Lo scioglimento del Collegio è deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori.
2. Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto all'Università degli Studi di Trieste che dovrà utilizzarlo per fini di pubblica utilità consimili a quelli del Collegio.

**Articolo 25**

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Collegio devono risultare da atto pubblico.

Clausola di rinvio

**Articolo 26**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.